



Firenze, 28 gennaio 2014

Alla cortese attenzione  
del Presidente del Consiglio regionale  
On. Alberto Monaci

## Mozione

**Oggetto:** In merito all'interpretazione della L.R. 42/2000 in rapporto alla L.R. 01/2005 sul tema campeggi

### Il Consiglio regionale della Toscana

#### Premesso che,

è indispensabile che venga chiarita e definita la questione inerente la normativa urbanistica ed edilizia relativa alle procedure da adottare per il posizionamento di "unità di pernottamento" e loro accessori all'interno dei campeggi regolarmente autorizzati;

il T.U. regionale sul turismo, L.R. 42/2000 e s.m.i, con il relativo Regolamento di attuazione e s.m.i, stabilisce sia le caratteristiche costruttive, che il numero massimo ammissibile di "unità di pernottamento" in misura percentuale sul numero delle piazzole autorizzate; stabilisce anche che le "unità di pernottamento" e i relativi "accessori" possono, previo N.O. del Comune, stazionare sulle piazzole anche durante il periodo di chiusura dei campeggi;

la L.R. 01/2005, riprendendo il testo nazionale (D.P.R. 380/2001) sui titoli edilizi, non chiarisce la procedura da adottare per l'attività di installazione di tali "unità di pernottamento" sulle piazzole dei campeggi autorizzati, perchè quando impone il "permesso a costruire" si riferisce in modo esplicito a "manufatti leggeri (roulottes, campers, case mobili o Mobile Home, ecc.)... utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili", cosa che non avviene all'interno dei campeggi e, soprattutto, precisa che l'utilizzo deve essere permanente e non temporaneo, come invece avviene per i manufatti leggeri impiegati nell'ambito di una attività di turismo all'aria aperta (sulla questione aggiornamento della norma dovuta al D.L. 69/2013, convertito nella L. 98/2013 vedi seconda mozione);

La Regione, su richiesta di vari Enti istituzionali, in particolare dal Comune di Bibbona, per quanto attiene le procedure da adottare per l'installazione di Mobile Home, e dal Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, per quanto attiene le procedure da adottare per l'installazione di accessori delle roulotte, si è già espressa con note interpretative firmate dai dirigenti dei settori competenti;

I dirigenti regionali hanno sostenuto che il posizionamento di "unità di pernottamento" e loro accessori rientrano nella "normale attività di gestione del campeggio" e, di conseguenza, non

- necessitano di ulteriori titoli abilitativi, oltre quello già rilasciato a monte per la realizzazione del campeggio.

**Constatato che,**

Il Comune di Viareggio ha interpretato la norma in oggetto in modo differente e restrittivo anche rispetto al Parco SMM, all'interno del quale sono situati i campeggi, disattendendo le note emesse dai Dirigenti Regionali, tanto da emanare una Ordinanza di demolizione/rimozione degli "accessori"(cucinotti e verande ) posizionati su 119 piazzole all'interno di un Campeggio ubicato a Torre del lago Puccini, costringendo i titolari dell'attività ricettiva, regolarmente autorizzata e conforme alle previsioni urbanistiche della zona, ad un inutile e costoso ricorso amministrativo contro l'ordinanza.

**Considerato che,**

per l'economia Regionale e Nazionale il Comparto del Turismo è di prioritaria importanza per il rilancio economico e occupazionale;

il comparto extra alberghiero (campeggi, villaggi turistici, ostelli, ecc..) rappresenta oltre il 50% delle presenze turistiche della Regione;

**Tutto ciò premesso e considerato,  
impegnano la Giunta regionale a**

emanare una interpretazione autentica delle norme richiamate per quanto concerne le procedure da adottare per l'installazione di "unità di pernottamento e loro accessori" all'interno dei campeggi, a conferma dei pareri già espressi dai dirigenti regionali, al fine di, da un lato, omologare le azioni dei comuni, dall'altro, eliminare ogni dubbio interpretativo in merito a quanto in oggetto.

**Considerato inoltre che**

non solo a livello degli Enti territoriali (Amministrazioni Comunali), ma anche a livello della magistratura (Procure della Repubblica), non è infrequente una interpretazione delle norme in oggetto in modo restrittivo

**si impegna la Giunta regionale a farsi immediatamente promotrice a livello Nazionale,  
all'interno della Conferenza Stato Regioni, delle seguenti proposte:**

riscrivere in forma chiara la norma in materia di Edilizia, recentemente modificata dal D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), convertito nella L. 98/2013. In particolare è indispensabile chiarire che la modifica dell'art. 3 punto e.5 del T.U. dell'edilizia – 380/2001, i cui intenti erano chiaramente illustrati negli Atti Parlamentari, stabilisce che l'installazione di "manufatti leggeri (roulottes, campers, case mobili o Mobile Home, ecc.) all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti" non

- costituisce attività edilizia soggetta a permesso a costruire, in linea con quanto sostenuto dalla Regione Toscana fin dal 2009 (Ricorso per legittimità costituzionale della Regione Toscana n°69 del 02/10/0009, di cui si riporta uno stralcio: *"In sintesi e' oggi possibile, secondo l'ordinamento regionale, che i mezzi mobili messi a disposizione del gestore del campeggio (cioè, usando la terminologia della norma impugnata, della «struttura turistico ricettiva regolarmente autorizzata») rientrino nell'ordinaria gestione del campeggio stesso e non richiedano uno specifico titolo abilitativo, purché siano destinati ad assolvere ad una funzione temporanea (più o meno lunga) e come tale individuabile, perché é stabilito un termine per la loro rimozione, termine che deve risultare o nel titolo abilitativo che consente gli interventi o nel provvedimento che autorizza l'esercizio del campeggio."*)

A tal fine è essenziale modificare la lettera e.5) dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, come segue: "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti."

Al contempo, sempre per evitare diverse interpretazioni da parte sia delle Amministrazioni Comunali, che delle Procure, si ritiene indispensabile aggiungere all'art. 6 (attività libere) del DPR 380/2001, al comma 2, dopo la lettera e), il seguente punto f): "le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti."

Infine, si impegna la Giunta a promuovere nelle sedi istituzionali competenti la modifica della norma Paesaggistico - ambientale di riferimento, cioè l'art.149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come segue: "All'art. 149 (interventi non soggetti ad autorizzazioni) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: d) per gli interventi di cui all'art. 6, lett. f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Giovanni Santini (SANTINI)  
 (FUSCAGNI)  
 (FERRI)  
 (ANTICINI)  
 (MUGNAI)  
 Marco Ruggeri  
 (BARTOLOZZI)  
 (CASSARINI)